

Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.

SLC-CGIL

SLP-CISL

UIL poste

FAILP-CISAL

CONFSAL-COM.NI

FNC UGL COM.NI

Roma, 5 agosto 2020

Oggetto: Premio di Risultato 2020 - trattamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Nel corso della trattativa per la definizione del Premio di Risultato per l'anno 2020, è stata avanzata da queste OO.SS. la richiesta di chiarimenti in merito ai criteri di erogazione del PdR nei confronti del personale che cessa dal servizio prima della corresponsione con il cedolino paga del mese di giugno 2021.

A tale riguardo, si riportano di seguito le regole già illustrate nel corso della trattativa sopra menzionata, che, in continuità con l'accordo dell'anno precedente e nelle more della complessiva definizione del sistema premiante per il triennio 2021-2023, regolano in via di correttezza le modalità di erogazione del premio riferito all'anno in corso e quindi non costituiscono un riferimento strutturale.

A) ESODATI

Nei confronti del personale che sottoscriva un verbale di risoluzione consensuale per esodo incentivato con cessazione del rapporto di lavoro fino a maggio 2021, nell'importo dell'incentivo all'esodo è calcolato anche il PdR (valore target 100%) che il dipendente avrebbe percepito se fosse stato in servizio alla data prevista per la relativa erogazione. Di tale valorizzazione viene data evidenza al dipendente nei colloqui di esodo.

Per i dipendenti con data di cessazione del rapporto di lavoro tra giugno e dicembre 2021, il Premio sarà regolarmente erogato con il cedolino di giugno 2021, in coerenza con le previsioni di cui all'Accordo del 23 luglio 2020, e pertanto il relativo importo non sarà valorizzato nell'incentivo all'esodo.

Poste Italiane SpA

00144 ROMA (RM) Viale Europa 175 F (+39) 0659587979

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

B) CESSATI PER MATURAZIONE DEI REQUISITI PENSIONISTICI

Nei confronti dei licenziati per sopraggiunti limiti di età (requisiti vecchiaia), che abbiano lavorato fino al 31 dicembre 2020, si procederà “automaticamente” a giugno 2021 all'erogazione del PdR che il dipendente avrebbe percepito, in base ai criteri di cui alla suindicata intesa del 23 luglio 2020, se fosse stato ancora in servizio alla data prevista per la relativa erogazione.

Analogamente, si procederà nei confronti dei dimissionari per maturazione dei requisiti di vecchiaia, vecchiaia anticipata, quota 100 o opzione donna, avvenuta prima della cessazione del rapporto di lavoro (con percezione immediata della pensione), che abbiano lavorato fino al 31/12/2020, previa presentazione a loro onere della certificazione pensionistica che attesti l'effettiva maturazione dei requisiti pensionistici. In tali casi, quindi, l'erogazione del PdR non è automatica.

C) LICENZIATI E DIMISSIONARI AD ALTRO TITOLO

Non si procederà all'erogazione del PdR, se non nei confronti di coloro che saranno in servizio alla data ordinaria di pagamento del Premio a giugno 2021.

Cordiali saluti.

Salvatore Cocchiario
Il Responsabile
(originale firmato)